

Per gli anni 2022 -2023 NON SI E' CONFIGURATA la fattispecie dell'accesso civico generalizzato.

L'accesso civico generalizzato è esercitabile relativamente ai dati ed ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, ossia per i quali non sussista uno specifico obbligo di pubblicazione. Oggetto dell'accesso possono essere anche le informazioni detenute dalle p.a. Scopo dell'accesso civico generalizzato è favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e promuovere la partecipazione al dibattito pubblico. L'accesso civico generalizzato è onnicomprensivo fatti salvi i limiti di cui all'articolo 5 bis, co. 1, 2 e 3, del dlgs 33/2013 e s.m.i. come illustrate dalle linee guida ANAC (delibera 28/12/2016 n. 1309 § 5). L'istanza di accesso identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. Il Comune di Loranze è tenuto a verificare l'eventuale esistenza di controinteressati che potrebbero vedere pregiudicati i loro interessi coincidenti con quelli indicati dal comma 2 dell'art. 5-bis (protezione dei dati personali, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali, come chiarito nelle Linee guida A.N.AC., Allegato, § 9). Ove i controinteressati fossero individuati gli uffici dovranno coinvolgere nel processo d'accesso tali soggetti. Il richiedente deve identificarsi. L'identificazione del richiedente va intesa come condizione di ricevibilità della richiesta. In caso di richiesta anonima o da parte di un soggetto la cui identità sia incerta, l'amministrazione deve comunicare al richiedente la necessità di identificarsi. La richiesta di accesso civico generalizzato indirizzata al Comune di Loranze può essere presentata secondo una delle seguenti modalità:

- a mano presso l'Ufficio protocollo dell'Ente;
- a mezzo posta elettronica all'indirizzo comune.loranze@pec.it (nel caso si utilizzi una casella di posta elettronica certificata), o all'indirizzo loranze@reteunitaria.piemonte.it (nel caso si utilizzi una casella tradizionale).

Le istanze presentate per via telematica sono "valide" ed "equivalenti" alle istanze sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento, nei seguenti casi: a) se sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità; b) se sono trasmesse dall'istante mediante la propria casella di posta elettronica certificata; c) se sono sottoscritte mediante la firma digitale; d) se l'istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID) o attraverso la carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi. In riferimento alla prima opzione (sub a), è opportuno chiarire che l'istanza deve ritenersi validamente proposta in particolare quando siano soddisfatte le seguenti condizioni: - che l'istanza di accesso sia stata inviata tramite un indirizzo di posta elettronica certificata o non certificata; - che nel messaggio di posta elettronica sia indicato il nome del richiedente (senza necessità di sottoscrizione autografa); - che sia allegata al messaggio una copia del documento di identità del richiedente. In caso di diniego o mancata risposta alla richiesta di accesso civico generalizzato il soggetto richiedente può:

- richiedere il riesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide entro 20 giorni con provvedimento motivato;
- presentare ricorso al Difensore Civico Regionale. Il rilascio di dati e documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione dei supporti materiali.